

1
Cevidalli

Avv. BRUNO CEVIDALLI
Viale Beatrice d'Este, 43
Tel. (02) 54.84.750 - 20122 MILANO



465

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. N. 18/82

Cron. 479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 164

I SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 14.11.83

Dott. SANTOSUOSSO FERNANDO - Presidente -

" FALCONE ALESSANDRO - Consigliere -

" BOLOGNA ITALO »

" ZAPPULLI ALBERTO »

" CAIZZONE GIUSEPPE rel. »

ha pronunciato la seguente sentenza (art. 360 c.p.p. - art. 109 c.p.c. - art. 109 c.p.c.)

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

VACCHELLI geom. FRANCO, titolare della ditta Vacchelli

li Dagnami, elett. dom. in Roma via Cassiodoro,

14 (studio Ezio Spaziani Testa) rapp. e difeso dal

l'avv. Danilo Boltrami come da mandato a margine del

ricorso.

Ricorrente

contro

Ditta BRUDER GROSSING, in persona della titolare

Gertrud Gerhard, elett. dom. in Roma via N. Porpo-

ra 9 presso l'avv. Vittorio Ripa di Meana che la

rapp. e difende con l'avv. Bruno Cevidalli come

1131

888

2 da mandato in calce al controricorso

Controricorrente

avverso la sentenza n. 1417/81 della Corte di Appello di Milano in data 26.5-13.10.81.

Sentita la rel. del cons. dott. Giuseppe Caizzone;

Sentito il P.M. dott. Francesco Nicita che conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta austriaca "Brüder Grössing", con citazione 2 febbraio 1980, conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, Franco Vacchelli di Garlasco (Pavia) ed esponeva:

Con contratto 31 maggio 1979 l'istante vendeva al Vacchelli un autotreno di tavolame di abete - che veniva spedito l'11 giugno successivo - al prezzo di scellini austriaci 141.406, da pagare a dieci giorni e cioè il 22 giugno 1979.

Poichè il compratore, nonostante i solleciti, non provvedeva al pagamento del prezzo, la venditrice, in base alla clausola arbitrare contenuta nel contratto, conveniva in giudizio il Vacchelli dinanzi al Tribunale Arbitrale presso la Borsa Merci di Vienna, chiedendo il pagamento del prezzo ed il risarcimento del danno, pari all'interesse dell'1%, a decorrere dal 22 giugno 1979, nella misura cioè

da essa corrisposta alla Banca.

- 3 -

Il Tribunale, con sentenza 30 ottobre 1979, passata in giudicato, accoglieva la domanda, condannando il Vacchelli al pagamento del prezzo, degli interessi, nella misura richiesta, e delle spese.

Avendo l'attrice interesse al riconoscimento in Italia della predetta sentenza, chiedeva alla Corte d'appello di Milano di dichiarare l'efficacia ed esecutorietà in Italia della sentenza medesima.

Il giudice della deliberazione ha dichiarato l'efficacia e la esecutorietà in Italia della sentenza del tribunale Arbitrale di Vienna, osservando, sui punti che poi sarebbero stati investiti dal ricorso per cassazione che:

a) doveva rigettarsi l'eccezione di nullità del giudizio arbitrale straniero per difetto di rituale vocatio in jus, avendo il Vacchelli ricevuto due valide notifiche che la contenevano (di cui una per posta ed una a ministero di ufficiale giudiziario);

b) del pari doveva rigettarsi l'eccezione di nullità della clausola arbitrale per non essere questa stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 C.C., non essendo applicabi

le la norma in parola in forza dell'art. 2 n. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva con L. 19 gennaio 1968 n. 62 e della legge austriaca regolante la fattispecie in base al principio "locus regit actum" di cui all'art. 26 delle Preleggi, essendosi il contratto perfezionato in Austria;

c) l'esame del merito richiesto al giudice della delibazione ai sensi dell'art. 798 C.P.C. per essere il Vacchelli rimasto contumace nel giudizio davanti al Tribunale Arbitrale di Vienna era inammissibile, trattandosi di delibazione di sentenza arbitrale e non essendo configurabile nel giudizio arbitrale una contumacia in senso tecnico.

Avverso tale sentenza il Vacchelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la ditta Brüder Grössing, che ha anche prodotto memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Col primo mezzo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 797 C.P.C. n. 2 e dell'art. V sub b L. 19.1.1968 n. 62 (adesione alla Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e sua esecuzione)

la Corte del merito rigettato la sua eccezione di nullità del giudizio arbitrale per difetto di vocatio in ius (mancanza della data di udienza), dopo aver rilevato che lo stesso convenuto Vacchelli aveva ricevuto due notifiche, una a mezzo posta e l'altra a ministero di ufficiale giudiziario, entrambi valide, non potendosi fare riferimento esclusivamente alla documentazione "monca e lacunosa" del convenuto.

La censura è inammissibile.

Per giurisprudenza costante (Cass. 1272/72, 137/71, 682/67, Cass. Sez. Un. 2123/65), la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito l'apprezzamento reso dal giudice della deliberazione in ordine ai requisiti della sentenza da deliberare che implicano un giudizio di fatto, ivi compresi i requisiti della regolarità di notifica della citazione.

2. Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1341 C.C. in rapporto all'art. II della L. n. 62 del 1968 e in rapporto all'art. 360 n. 3 C.P.C. per avere il giudice della deliberazione rigettato l'altra sua eccezione di nullità della clausola compromissoria per omessa duplice sottoscrizione della medesima ex art. 1341 C.C.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appel

Lo male avrebbe invocato la sentenza di questa Suprema Corte N. 1842/78 che, letta per intero, esigerebbe la specifica approvazione scritta della clausola compromissoria non stabilita in seguito a trattative contrattuali ma inserita in uno schema contrattuale predisposto dall'altra parte, come nel caso di specie in cui il Vacchelli avrebbe aderito al contratto totalmente predisposto dalla Grössing.

La censura è infondata.

Essa prescinde dalla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato.

La Corte d'appello, con incensurabile giudizio di fatto, ha accertato che il contratto si è concluso in Austria e, pertanto, in base al principio "locus regit actum" di cui all'art. 26 delle Preleggi, si deve applicare la legge austriaca in cui non esiste una norma corrispondente a quella dell'art. 1341 del Codice Civile italiano, norma che regola la efficacia della clausola compromissoria stabilita a favore di colui che l'aveva predisposta, onde è del tutto irrilevante nel caso di specie la distinzione fatta dal ricorrente e dal passo della sentenza da lui citata.

Al di là del caso specifico in esame, ^{Italy} appare peraltro assorbente il principio costantemente
Page 6 of 8

affermato e ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (oltre alla sentenza 1842/78, citata dal ricorrente, di cui la sentenza impugnata ha riportato la massima, cfr. 361/77, 4082/76, 5378/80, 6035/81, 563/82, 836/82, 1727/82, 4039/82), della non necessità, a norma della Convenzione di New York 10 giugno 1958 (art. 2 n. 2), della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ex art. 1341 C.C.--

3. Col terzo mezzo, il ricorrente si duole, denunciando violazione dell'art. 798 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., che il giudice della deliberazione si sia sottratto all'obbligo che gli sarebbe derivato dall'essere il Vacchelli rimasto contumace avanti al Tribunale Arbitrale Austriaco, *di esaminare anche il merito della controversia*. Anche questa censura è infondata.

L'art. 798 C.P.C., il quale, in sede di deliberazione di sentenze straniere, prevede il riesame del merito della causa per il caso di contumacia del convenuto, non è applicabile nella diversa ipotesi di deliberazione di pronunce di arbitri stranieri, tenuto conto che nel procedimento arbitrale non è configurabile una contumacia in senso tecnico, alla quale non può essere equiparata la mera assenza o il disinteresse della parte (cfr. Cass. 563/82, 1727/82,

159/78, 1842/78).

REG.	L. 50.000
C. A.	22.500
	72.500
Bolli	250
	72.750

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato alle spese che si liquidano in L. 850.000 di cui L. 800.000 per onorario.

P.Q.M.

La Corte ~~etc.~~ rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in L. 850.000.= di cui L. 800.000 per onorario.

Così deciso in Roma il 14 novembre 1983.

Giuseppe Santonino
IL RELATORE - ESTENSORE

Chianese

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Antonio Chianese)

Chianese

Depositata in Cancelleria

Oggi, 19 GEN 1984

IL CANCELLIERE

Chianese



REGISTRATA
L. 4633
Sittantaquattromila/600
Chianese